

di nuovi corsi elementari superiori obbligatori per tutti i chiamanti alla scuola pubblica, potranno, in seguito al parere favorevole del Consiglio provinciale scolastico, ottenere dal Ministero della istruzione che nel loro territorio sia dichiarata sospesa in tutto o in parte l'attualità dell'obbligo dell'istruzione elementare superiore proclamato coll'articolo 1. In caso di diniego del Ministero o nel caso in cui il Ministero non emani la propria decisione nel termine di sei mesi, il comune può ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale deciderà anche in merito. Il ricorso è sospensivo.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Torraca.

TORRACA. Vorrei pregare il ministro o la Commissione di consentire che sia modificato questo articolo. Esso raffigura l'ipotesi di un comune obbligato ad avere le classi superiori, e che per condizioni finanziarie deficientissime non sia in grado di soddisfare a quest'obbligo. Allora il Ministero potrà concedere la sospensione. Se il Ministero non la concede o se ritarda a concederla, il comune potrà ricorrere alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, che deciderà anche in merito.

La Quarta Sezione dovrebbe dunque risolvere il conflitto tra il comune che chiede la sospensione dall'obbligo delle classi superiori per ragioni finanziarie, ed il Ministero che non la concede, non persuaso forse delle ragioni addotte dal comune.

Comincio dall'ultimo comma relativo alla Quarta Sezione e dico: che cosa può decidere la Quarta Sezione, in merito, sulle condizioni finanziarie del comune? È vero che la Quarta Sezione ha certe attribuzioni, che sembrano analoghe, per la legge comunale e provinciale, articolo 225. Esso dice che ogni contribuente può ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa, e dopo questa alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, la quale però si trova spesso in gravi difficoltà perchè non ha gli elementi, i modi, i mezzi istruttori per convincersi se le condizioni siano queste o quelle altre. E sono le più gravi difficoltà per la Quarta Sezione, che già ne ha molte. Considerate poi che se si fa ricorso alla Quarta Sezione nel 1904, la decisione non si avrà che nel 1906; ci vogliono almeno due anni. Ora discute i ricorsi elettorali del 1902! (*Interruzioni*). No, la Quarta Sezione fa quel che può, anzi fa anche troppo! È che non può fornire tanto lavoro.

Dico pertanto: perchè portare anche questa questione innanzi alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, che decide dopo moltissimo tempo e non ha gli elementi per decidere bene? E poi fo un'altra osservazione.

L'articolo dice: « Il Ministero (bisognerebbe dire il ministro) potrà, ecc. ». Veramente io non vorrei lasciare questo arbitrio al ministro.

Egli ha gli elementi per giudicare. Primo: il comune. Non basta, si è messo il Consiglio provinciale scolastico; il Ministero nel suo disegno non l'aveva messo. Ma nemmeno il Consiglio provinciale scolastico potrà dare gli elementi concreti pel giudizio. Li potrà soltanto dare la Giunta provinciale amministrativa, che è quella, la quale esamina i bilanci comunali e iscrive le spese d'obbligo.

Or dunque, quando il ministro ha la deliberazione del Consiglio comunale, e il parere motivato favorevole, non solo del Consiglio provinciale scolastico, che non ha competenza finanziaria, ma della Giunta provinciale amministrativa, che cosa occorre di più? In tal caso concedo la sospensione. Mi pare che si possa fermarsi a questo, senza andare oltre, senza aprire adito alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, in merito, chè sarebbe un perditempo e complicherebbe le questioni.

Quindi mi sembra che si possa stabilire così: « nei comuni che si trovano in condizioni finanziarie tanto deficienti ecc. da non poter soddisfare gli obblighi, il ministro, sulla deliberazione del Consiglio comunale, su motivato parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio provinciale scolastico, concede la sospensione dall'obbligo ecc. ». Soltanto vorrei un termine a questa sospensione affinchè il comune, quando poi si trovi o sia messo in grado, possa adempiere all'obbligo suo. Ad ogni modo mi pare che, così com'è, questo articolo, e come tecnica legislativa sia da modificare in coordinazione con la legge comunale e provinciale e con quella sul Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tripepi.

TRIPEPI. Sono d'accordo con l'onorevole Torraca nella critica che fa all'articolo, specialmente quando discute della incompetenza, per mancanza di elementi del Consiglio di Stato nella Quarta Sezione, di portare un giudizio sulla potenzialità economica e finanziaria del bilancio del comune. Se non che la proposta che fa va incontro ad un principio della nostra legislazione amministrativa, che non può avere eccezioni. Di tutti i provvedimenti amministrativi definitivi è giudice la Quarta Sezione, quindi il provvedimento che prende il ministro in questa materia deve essere, per le norme generali del nostro diritto amministrativo, quando vi sia conflitto, sottoposto alla Quarta Sezione.

TORRACA. Quando c'è contrasto.

TRIPEPI. Precisamente.

Comprendo la prima parte del discorso del-